

## APPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE DI «ESTEROVESTIZIONE» EX ART. 73, COMMA 5-BIS, TUIR – REQUISITO DEL CONTROLLO

### Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 27/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 73, comma 5-bis, del Tuir, volta a contrastare il fenomeno della cd. «esterovestizione».
- ✓ Detta disposizione contiene una presunzione legale relativa di localizzazione in Italia della sede dell'amministrazione di una società estera, che detenga direttamente partecipazioni in società residenti in Italia, qualora la società estera sia a sua volta controllata, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Italia ovvero qualora la società estera sia amministrata da un C.d.A. (o altro organo di gestione) composto «in prevalenza» da soggetti residenti in Italia.
- ✓ Nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia la società, fiscalmente residente all'estero, non detiene partecipazioni in società (né italiane né estere), è controllata da una società italiana ed è gestita da un C.d.A. composto da due membri, uno italiano (nella veste di Presidente) e uno estero, con poteri paritari salvo in caso di situazione di stallo nel qual caso il voto del Presidente risulterebbe preponderante.
- ✓ L'Agenzia esclude nel caso di specie l'applicazione della presunzione legale relativa in materia di «esterovestizione» di cui alla citata disposizione a motivo del fatto che la società estera non svolge funzione di holding e non detiene partecipazioni in società residenti in Italia, essendo quest'ultimo un presupposto necessario al fine di poter invocare tale presunzione.
- ✓ La stessa Agenzia omette di rispondere al secondo quesito della società istante (in quanto assorbito dalla risposta fornita al primo quesito) circa il fatto se la condizione ex art. 73, comma 5-bis, lett. b) del Tuir, riguardante l'organo di gestione «composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato», si riferisca esclusivamente a una prevalenza «quantitativa» dei consiglieri residenti in Italia che escluda ogni possibile valutazione della prevalenza «qualitativa» riferita ai poteri dei vari amministratori.

